



COMUNE BOVEZZO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO

DELLE PALESTRE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL 22/03/2010

PUBBLICATO IN DATA 09/04/2010
RIPUBBLICATO IN DATA 05/05/2010

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 22/05/2010

INDICE

	Pagina
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Periodi di utilizzo	2
Art. 3 - Modalità di gestione	3
Art. 4 - Modalità della concessione	3
Art. 5 - Criteri di concessione	4
Art. 6 - Concessione d'uso temporaneo	4
Art. 7 - Termini presentazione istanze per la concessione	5
Art. 8 - Programmazione dell'utilizzo delle palestre	5
Art. 9 - Rinunce	6
Art. 10 - Norme generali del sistema tariffario e deposito cauzionale	6
Art. 11 - Modalità di utilizzo degli impianti	7
Art. 12 - Controllo	8
Art. 13 - Attrezzature	8
Art. 14 - Accesso del pubblico	9
Art. 15 - Pubblicità	9
Art. 16 - Divieti	9
Art. 17 - Altri obblighi dell'assegnatario	10
Art. 18 - Osservanza di norme	10
Art. 19 - Revoca e modifiche atto di concessione	10
Art. 20 - Obblighi degli utilizzatori e del concessionario	11
Art. 21 - Danni	11
Art. 22 - Sanzioni	11
Art. 23 - Norme finali	12

Articolo 1 OGGETTO

Le Palestre del Comune di Bovezzo e le attrezzature in esse esistenti sono parti integranti del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Il Comune di Bovezzo promuove, coordina e disciplina l'utilizzo delle palestre adottando i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale.

Le palestre di proprietà del Comune di Bovezzo, siano esse gestite direttamente dal Comune o tramite concessionario, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell'attività sportiva.

L'utilizzo delle palestre comunali che fanno parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità a:

- art. 12 L. 4.08.1977, n. 517
- art. 38 D.d. 24.07.1977, n. 616
- art. 94 e ss. D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
- al presente Regolamento.

Si riconosce e garantisce la priorità nell'uso delle palestre da parte delle scuole per le attività organizzate nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 2 PERIODI DI UTILIZZO

Le palestre comunali potranno essere utilizzate esclusivamente in orario extrascolastico.

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, le palestre potranno essere concesse in uso nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno, fatta eccezione per particolari richieste presentate da parte di Società Sportive.

Articolo 3 MODALITA' DI GESTIONE

L'Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione delle palestre in ordine all'economicità, convenienza, ricaduta territoriale e

l'opportunità di attivare, in osservanza ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale. Le tipologie utilizzate dal Comune di Bovezzo saranno le seguenti:

- concessione in uso e gestione;
- gestione diretta.

Articolo 4

MODALITA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bovezzo ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale le palestre comunali, attraverso una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale, attenendosi ai seguenti indirizzi:

- precedenza del concessionario nell'uso della palestra;
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso saltuaria;
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
- applicazione, ove previsto, dei piani di sicurezza;
- suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune ed il concessionario;

La Convenzione dovrà prevedere inderogabilmente:

- la riserva in capo all'Ente del diritto unilaterale all'uso della palestra per ogni tipo di manifestazione inerente la programmazione didattica o gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- priorità nell'uso da parte delle scuole, nello specifico, anche per le attività di fine anno scolastico;
- che l'Associazione concessionaria garantisca, compatibilmente con i propri programmi, l'utilizzo della palestra da parte di altre Associazioni, Società sportive, Enti, gruppi di persone, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta.

Articolo 5

CRITERI DI CONCESSIONE

La gestione delle palestre comunali può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La Giunta Comunale affida in concessione, l'uso e la gestione delle palestre comunali a soggetti di cui al comma precedente, valutando in via prioritaria le garanzie di gestione in termini di comprovata efficacia, efficienza, affidabilità ed economicità, riservandosi inoltre di privilegiare le Associazioni sportive secondo il principio della "prevalente operatività sul territorio".

Il Comune, nel caso di più istanze di utilizzo in giorni e/o ore coincidenti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti, mirando ad armonizzare tali richieste, nell'ottica di un migliore e più proficuo sfruttamento globale degli impianti attraverso la razionalizzazione degli orari.

In caso di impossibilità di mediazione, la concessione della palestra verrà disposta dal Responsabile del Servizio tenuto conto dei seguenti criteri:

- utilizzo della palestra negli anni precedenti;
- maggior numero di ore di utilizzo al giorno/mese/anno;
- tipo di utenza servita;
- ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede il timbro del protocollo);
- estrazione a sorte.

Il Responsabile del Servizio provvederà alla stesura ed alla approvazione del calendario annuale per la concessione dei turni di utilizzo.

Articolo 6

CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita concessione in uso temporaneo, rilasciata dal Comune, nelle seguenti forme:

- stagionale: attività che si articolano, di norma, con più di un appuntamento mensile durante una stagione sportiva;
- periodica: attività di norma ricorrente nell'arco annuale;
- saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Possono richiedere la concessione in uso le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Possono, altresì, richiedere la concessione in uso i gruppi spontanei ed occasionali per l'espletamento di partite di pallavolo, basket, corsi di ginnastica ecc..., senza scopi agonistici.

Gli utenti saranno autorizzati all'utilizzo della palestra, tramite la consegna delle chiavi, previo versamento di un deposito cauzionale, ai sensi del successivo articolo 11.

Gli stessi sono inoltre tenuti all'osservanza delle norme ed agli adempimenti di cui agli articoli seguenti ed al pagamento della tariffa oraria prevista dal Comune di Bovezzo, salvo nei casi di esenzione previsti dalla Giunta Comunale. E' assolutamente vietato l'utilizzo della palestra, oltre gli orari autorizzati.

Articolo 7

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA CONCESSIONE

Per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, il Legale Rappresentante o il Responsabile dell'Associazione/Società/Ente richiedente, dovrà inoltrare specifica domanda al competente ufficio, entro i seguenti termini:

- CONCESSIONE STAGIONALE: entro il 31 maggio di ogni anno
- CONCESSIONE PERIODICA: entro il 31 maggio di ogni anno;
- CONCESSIONE SALTUARIA: almeno 15 giorni prima dall'inizio dell'attività.

Per i grandi eventi la domanda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Articolo 8

PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE

Le domande vengono istruite dal competente Settore - Ufficio Sport, che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

La concessione in uso temporaneo è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Potranno essere ammessi alla graduatoria per la concessione della palestra solo quegli utenti che non si troveranno in stato di morosità, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture, previa conclusione della prima fase di concessione, potranno essere accolte domande di concessione pervenute oltre i termini previsti dall'articolo 7.

Il Settore competente autorizzerà eventuali scambi di orario preventivamente concordati fra i vari utenti interessati, previa comunicazione al Comune, sottoscritta dai responsabili.

Per propri motivi organizzativi e gestionali, il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento sospensioni di attività o spostamenti di turno rispetto a quanto stabilito nel calendario annuale.

In caso di ritardo nell'inizio delle attività per cause imputabili esclusivamente all'utente, si procederà comunque all'addebito dei turni non utilizzati, applicando le relative tariffe.

In caso di mancata concessione dell'impianto deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati.

Articolo 9 RINUNCE

Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo delle palestre avute in concessione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque il pagamento da parte dell'utente del turno assegnato.

Le rinunce definitive all'utilizzo delle palestre devono pervenire al protocollo del comune, in forma scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività.

In caso di rinunce presentate in ritardo rispetto ai termini di cui sopra, verrà applicata una penale di importo pari ad una mensilità.

Articolo 10 NORME GENERALI SU SISTEMA TARIFFARIO E DEPOSITO CAUZIONALE

La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo delle palestre comunali, attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolarla tenendo eventualmente conto dei seguenti elementi:

- tipologia della palestra;
- età dell'utenza;
- tipologia dell'attività;
- fascia oraria di utilizzo;
- altri elementi coordinati ai precedenti;
- altri elementi dettati da nuove esigenze.

Le tariffe d'uso verranno riscosse come segue:

- in seguito emissione di apposite note trimestrali che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria comunale, entro 15 giorni dalla loro data di emissione;
- in caso di utilizzi non continuativi, i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente e la conferma della concessione dell'impianto sarà effettuata previa esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento.

Il concessionario è tenuto a consegnare tempestivamente copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente.

Il mancato pagamento della quota entro i termini indicati o la mancata presentazione della ricevuta all'ufficio, comportano la sospensione della concessione all'uso della palestra e, previa diffida la revoca immediata, nonché la riscossione forzata del debito esistente.

Solo nei casi di concessione stagionale e periodica, l'uso della palestra viene autorizzato previo versamento di un deposito cauzionale, da effettuare in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria o garanzia simile, dell'importo forfetario di €. 100,00. La cauzione verrà trattenuta a titolo di garanzia per eventuali danni e restituita al termine del periodo richiesto, salva diversa volontà dell'utente.

Articolo 11

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle palestre, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare calzature e tenute sportive eventualmente prescritte per ciascuna disciplina, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.
- Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo, durante lo svolgimento dell'attività.
- L'ingresso agli spogliatoi ed alle palestre per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
- L'uso delle palestre, sia per le manifestazioni sportive, sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso in base all'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.
- Fa carico all'Assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista quali licenze, presenza di personale

medico/paramedico, forze dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività conformata alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità nello svolgimento dell'attività.

Il titolare della concessione o il concessionario rispondono altresì di eventuali inadempienze, ovvero di danni da rifondere al Comune, anche se causati da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal pubblico intervenuto.

Articolo 12 CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

L'Amministrazione, ovvero il concessionario della gestione si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Articolo 13 ATTREZZATURE

Attrezzi, palloni, indumenti ed ogni altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Articolo 14 ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora

dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità. Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

Articolo 15 PUBBLICITA'

La pubblicità all'interno delle palestre comunali dovrà essere gestita nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in accordo con l'Assessorato allo Sport del Comune. La pubblicità in qualunque modo realizzata rivolta all'interno dell'impianto utilizzato per manifestazioni dilettantistiche è esente dalla relativa imposta di cui al capo 1° del D.Lgs. 507/93.

I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Articolo 16 DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali ed ogni altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi dalle proprie cose gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza.

Articolo 17 ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Qualora la palestra sia gestita direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile ed obbligato ai seguenti adempimenti:

- sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;
- pulizia dell' impianto e degli altri locali utilizzati, se non diversamente stabilito in sede di determinazione tariffe;
- riordino delle attrezzature impiegate;
- sanificazione delle attrezzature medesime.

Articolo 18 OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'utilizzatore o concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Articolo 19 REVOCA E MODIFICHE ATTO DI CONCESSIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di concessione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

La concessione in uso temporaneo o la concessione in uso e gestione può essere sospesa sino al risarcimento dei danni causati, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 21 e ss.

Articolo 20 OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti di cui dovessero essere vittima gli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato da ogni responsabilità civile o penale.

L'assegnatario d'uso temporaneo ed il concessionario saranno sempre considerati come unici ed esclusivi responsabili verso l'Amministrazione

Comunale e verso i terzi, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone che siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione/autorizzazione all'uso, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Articolo 21

DANNI

Gli utilizzatori/concessionari sono direttamente responsabili per ogni danno arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati dall'utilizzatore o gestore direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, non si potrà dar corso a nuove concessioni o autorizzazioni all'uso per almeno una stagione.

Articolo 22

SANZIONI E PENALI

L'eventuale infrazione di una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario o utilizzatore, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € 300,00 e l'importo massimo di € 2.000,00, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

In caso di recidiva i minimi sono raddoppiati.

L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario/concessionario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata sospensione o, nei casi più gravi, la revoca della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui la violazione consista nell'utilizzo della palestra senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa, la sanzione ammonta a €. 300,00, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge o dal presente regolamento, fatto salvo che in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.

Articolo 23
NORME FINALI

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di concessione.